

Comune di Soleminis



**REGOLAMENTO PER AFFIDAMENTI MEDIANTE
PROCEDURA SOTTO SOGLIA
DI LAVORI, BENI E SERVIZI AI SENSI DEL D.LGS N.
36/2023**

(approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del ___/07/2024)

Sommario

CAPO I – DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA	4
Art. 1	5
Oggetto e ambito di applicazione	5
Art. 2	5
Regole generali	5
Art. 3	5
Principi generali applicabili alle procedure sotto soglia	5
Art. 4	6
Divieto di frazionamento	6
Art. 5	7
Tutela delle imprese di minori dimensioni	7
Art. 6	7
Obblighi di trasparenza	7
Art. 7	7
Principio di rotazione	7
Art. 8	8
Individuazione delle fasce di importo ai fini della rotazione	8
Art. 9	10
Deroga all’obbligo di rotazione	10
Art. 10	11
Affidamento dell’appalto	11
Art. 11	11
Stipula contratto	11
Art. 12	11
Termine dilatorio	11
Art. 13	11
Esecuzione anticipata	11
Art. 14	12
Certificato di regolare esecuzione	12
Art. 15	12
Garanzie	12
CAPO II – ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA	12
Art. 16	12
Affidamenti diretti	12
Art. 17	13
Indagini di mercato	13
Art. 18	13

Determina di affidamento	13
Art. 19	13
Requisiti da richiedere all'operatore.....	13
Art. 20	14
Rotazione negli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 5.000.....	14
Art. 21	14
Anomalia dell'offerta.....	14
Art. 22	14
Controllo dei requisiti	14
CAPO III – ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate	
SOTTO SOGLIA.....	14
Art. 23	14
Procedure negoziate	14
Art. 24	15
L'iter procedimentale.....	15
Art. 25	15
Le fasi della procedura.....	15
Art. 26	15
Le modalità di individuazione degli operatori economici da invitare	15
Art. 27	16
L'indagine di mercato.....	16
Art. 28	17
Individuazione degli operatori economici da invitare	17
Art. 29	17
Anomalia dell'offerta.....	17
Art. 30	18
Invito alla procedura	18
Art. 31	18
Il contenuto della lettera d'invito/disciplinare di gara	18
Art. 32	18
Criteri di aggiudicazione.....	18
Art. 33	19
Commissione giudicatrice.....	19
Art. 34	19
Verifica dei requisiti	19
Art. 35	19
Termine di conclusione della procedura negoziata.....	19
Art. 36	19
Disposizioni finali.....	19

CAPO I – DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina i criteri per l'affidamento dei contratti per i quali è possibile procedere ai sensi dell'art. 50 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al d.lgs. 36/2023 (di seguito anche denominato "Codice"), con esclusione degli aspetti procedurali ed esecutivi già disciplinati dal Codice stesso, cui dinamicamente si rinvia.

Art. 2

Regole generali

Nel rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa è possibile ricorrere alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti sotto soglia, purché i lavori, forniture e servizi da appaltare non rivestano interesse transfrontaliero certo.

Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

Alle procedure negoziate sotto soglia europea e agli affidamenti diretti si applicano, se non derogate dalla Parte I (articoli da 48 a 55) del D.lgs. 36/2023, le disposizioni del codice dei contratti.

Art. 3

Principi generali applicabili alle procedure sotto soglia

Le procedure sotto soglia sono soggette ai principi generali contenuti nel codice dei contratti pubblici ed in particolare, sono svolte nel rispetto dei principi:

- a) del risultato, che impone, alle stazioni appaltanti e gli enti concedenti, l'obbligo di perseguire i risultati dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
- b) di fiducia, che comporta la reciproca fiducia, tra funzionari e operatori economici, nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione;
- c) dell'accesso al mercato, che comporta che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti debbano favorire, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto delle regole di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
- d) interpretativo ed applicativo, in forza dei quali le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui alle lettere a), b) e c) sopra riportati;
- e) di buona fede e tutela dell'affidamento, che comporta che nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportino reciprocamente nel rispetto dei principi di cui alla presente lettera;
- f) di auto-organizzazione amministrativa, in base al quale le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea;

- g) di autonomia contrattuale, in base al quale, nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni vengono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge;
- h) di conservazione dell'equilibrio contrattuale, in base al quale, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;
- l) di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, in base ai quali i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice;
- m) di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, in base al quale al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Inoltre, le procedure sotto soglia sono improntate al rispetto dei principi:

- a) di economicità, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) di efficacia, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) di trasparenza e pubblicità, i quali impongono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- d) di proporzionalità, che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- e) di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- f) di sostenibilità energetica e ambientale, che implica la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
- g) di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, che comportano l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

Art. 4

Divieto di frazionamento

Il valore stimato delle procedure sotto soglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'art. 14 del codice dei contratti pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

Art. 5

Tutela delle imprese di minori dimensioni

Nel predisporre la documentazione afferente alle procedure sotto soglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Art. 6

Obblighi di trasparenza

Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trova applicazione l'art. 28 del codice che stabilisce che per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto, l'elenco degli operatori coinvolti, l'affidatario, l'importo di affidamento, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.

Per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea è obbligatoria la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento/aggiudicazione. Nelle procedure negoziate l'avviso deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.

Tutte le pubblicazioni vanno effettuate sul profilo committente, "Amministrazione trasparente", sezione "Bandi e contratti" e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Art. 7

Principio di rotazione

Il Comune si impegna a rispettare il criterio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti disposti in favore del contraente uscente. La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sotto soglia, quella in corso e quella immediatamente precedente, e comporta il divieto di invitare operatori economici già aggiudicatari o affidatari, salvo le deroghe di cui al presente regolamento e quando ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

- gli affidamenti, hanno ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi;
- gli affidamenti rientrano all'interno della medesima fascia di valore economico, come meglio definita nell'art. 8 del presente regolamento;
- l'Ente opera limitazioni al numero di operatori economici selezionati/invitati.

In casi motivati rispetto alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

La rotazione si attua alle fasce di valore economico definite al successivo art. 8; in tale ultimo caso il divieto di affidamento al contraente uscente si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo. L'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata mediante ricorso a:

- arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;
- ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;
- alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici.

Art. 8

Individuazione delle fasce di importo ai fini della rotazione

Salva l'ipotesi di proroga tecnica, tenuto conto di quanto disposto all'art. 49 del Codice, sono di seguito individuate, con riferimento agli affidamenti diretti e ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, le seguenti fasce economiche; per l'effetto, il principio di rotazione stesso si applica con riferimento a ciascuna fascia.

Fascia	Forniture
A	≥ € 5.000 fino a € 9.999,99
B	≥ € 10.000 e fino a € 14.999,99
C	≥ € 15.000 e fino a € 19.999,99
D	≥ € 20.000 e fino a € 24.999,99
E	≥ € 25.000 fino a € 29.999,99
F	≥ € 30.000,00 fino a € 34.999,99
G	≥€ 35.000,00 fino a € 39.999,99
H	≥ € 40.000,00 fino a 49.999,99
I	≥ € 50.000,00 fino a 59.999,99
L	≥ € 60.000,00 fino a 79.999,99
M	≥ € 80.000,00 fino a 99.999,99
N	≥100.000,00 fino a € 119.999,99
O	≥120.000,00 fino a € 139.999,99
P	Da 140.000,00 fino alla soglia comunitaria

Fascia	Servizi
A	≥ € 5.000 fino a € 9.999,99

B	≥ € 10.000 e fino a € 14.999,99
C	≥ € 15.000 e fino a € 19.999,99
D	≥ € 20.000 e fino a € 24.999,99
E	≥ € 25.000 fino a € 29.999,99
F	≥ € 30.000,00 fino a € 34.999,99
G	≥€ 35.000,00 fino a € 39.999,99
H	≥ € 40.000,00 fino a 49.999,99
I	≥ € 50.000,00 fino a 59.999,99
L	≥ € 60.000,00 fino a 79.999,99
M	≥ € 80.000,00 fino a 99.999,99
N	≥100.000,00 fino a € 119.999,99
O	≥120.000,00 fino a € 139.999,99
P	Da 140.000,00 fino alla soglia comunitaria

Fascia	Servizi Sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE
A	Pari o superiore alla soglia di cui all'art.14, comma 1, lett.c (€ 215.000,00) fino a € 499.999,99
B	≥ € 500.000,00 e inferiore alla soglia di cui all'art.14, comma 1, lett.d (750.000,00)

Fascia	Servizi di Ingegneria e Architettura
A	≥ € 5.000 fino a € 9.999,99
B	≥ € 10.000 e fino a € 14.999,99
C	≥ € 15.000 e fino a € 19.999,99
D	≥ € 20.000 e fino a € 24.999,99
E	≥ € 25.000 fino a € 29.999,99
F	≥ € 30.000,00 fino a € 34.999,99
G	≥€ 35.000,00 fino a € 39.999,99
H	≥ € 40.000,00 fino a 49.999,99
I	≥ € 50.000,00 fino a 59.999,99
L	≥ € 60.000,00 fino a 79.999,99
M	≥ € 80.000,00 fino a 99.999,99
N	≥100.000,00 fino a € 119.999,99
O	≥120.000,00 fino a € 139.999,99

P	Da 140.000,00 fino alla soglia comunitaria
---	--

Fascia	Lavori
A	≥ € 5.000 fino a € 9.999,99
B	≥ € 10.000 e fino a € 14.999,99
C	≥ € 15.000 e fino a € 19.999,99
D	≥ € 20.000 e fino a € 24.999,99
E	≥ € 25.000 fino a € 29.999,99
F	≥ € 30.000,00 fino a € 34.999,99
G	≥ € 35.000,00 fino a € 39.999,99
H	≥ € 40.000,00 fino a € 49.999,99
I	≥ € 50.000,00 fino a € 59.999,99
L	≥ € 60.000,00 fino a € 79.999,99
M	≥ € 80.000,00 fino a € 99.999,99
N	≥ € 100.000,00 fino a € 119.999,99
O	≥ € 120.000,00 fino a € 139.999,99
P	≥ € 140.000 e inferiore alla soglia per l'affidamento diretto (€ 150.000,00)

Commento [DU1]: Inseriamo fasce intermedie

Commento [DU2R1]:

Commento [DU3R1]:

Commento [DU4R1]:

a partire da euro 150.000,00 stante l'obbligo di qualificazione degli operatori economici tramite attestazione rilasciata dalle società SOA, le fasce di valore economico sono corrispondenti alle classifiche individuate dall'art. 2, comma 4, dell'allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023, alle quali si rimanda. Il presente comma si intende automaticamente integrato, in virtù dell'esplicito rimando alla norma di legge, da ogni disposizione sopravvenuta di modifica delle classifiche ivi indicate.

Art. 9

Deroga all'obbligo di rotazione

Fermo restando quanto disposto dall'art. 7 del presente Regolamento, nonché dall'art. 49, comma 6, del D. Lgs. 36/2023, per affidamenti di importo pari o superiore ad € 5.000,00 è possibile derogare al principio di rotazione solo a fronte di analitica motivazione che giustifichi la deroga con riferimento, tra le altre, a una o più delle seguenti condizioni:

1. particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.);
2. servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attività o opere che, se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura o del lavoro,

possano recare grave pregiudizio all'Amministrazione per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;

3. circostanze di somma urgenza di cui all'articolo 140 del Codice;
4. particolare struttura del mercato e riscontrata effettiva assenza di alternative;
5. casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto.

In ogni caso la rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura, ai sensi dell'art. 49, c. 5, del Codice.

Il principio di rotazione deve tendenzialmente essere applicato dall'Ente in modo unitario, avendo cioè a riguardo gli affidamenti complessivamente attivati e da attivare nell'ambito dell'Area di riferimento dell'Ente stesso.

Art. 10

Affidamento dell'appalto

L'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto è disposto solo dopo la verifica dei requisiti dell'operatore economico, salvo le modalità previste per gli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 40.000,00 come previste dall'art. 21 del presente regolamento.

Art. 11

Stipula contratto

La stipula dei contratti sotto soglia avviene secondo le modalità di cui all'art. 18 del Codice dei contratti.

Nella decisione a contrarre dovrà essere specificato che per le aggiudicazioni di importo superiore alle soglie di affidamento diretto di cui all'art. 50 co. 1 lett. a) e lett. b) si procederà alla stipula del contratto in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.

Per l'imposta di bollo in materia di contratti pubblici si rinvia alla disciplina applicabile.

Art. 12

Termine dilatorio

Negli affidamenti sotto soglia non trova applicazione il termine dilatorio (stand-still period).

Art. 13

Esecuzione anticipata

Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6 del D.Lgs n. 36/2023 l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali,

cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

Art. 14

Certificato di regolare esecuzione

Per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea, il Comune può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione – nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 28 dell'Allegato II.14 del D.Lgs n. 36/2023 - rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi, dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Art. 15

Garanzie

Negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate di valore inferiore alle soglie europee, il Comune non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure negoziate, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrono particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione a contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.

La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106.

In casi debitamente motivati è facoltà del Comune non richiedere la garanzia definitiva. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale; tale percentuale non è soggetta alle riduzioni di cui all'art. 117 co. 3 del D.Lgs n. 36/2023.

Salvo quanto sopra esposto si applicano le disposizioni di cui all'art. 117 del D.lgs. 36/2023.

CAPO II – ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA

Art. 16

Affidamenti diretti

Gli affidamenti diretti consentono l'assegnazione del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice.

È possibile assegnare un appalto mediante affidamento diretto per un valore sino ad € 139.999,99 per i servizi e le forniture, e 149.999,99 per i lavori, al netto dell'IVA.

Gli affidamenti diretti vanno effettuati, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 17

Indagini di mercato

Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 3 del presente regolamento, la stazione appaltante può sempre acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

L'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura d'appalto viene effettuata, in alternativa alla pubblicazione di apposito avviso pubblico dell'indagine di mercato secondo le indicazioni previste nell'allegato II.1, anche mediante invito rivolto sulla piattaforma della centrale regionale di committenza (CRC) SardegnaCat o MEPA agli operatori iscritti alla specifica categoria merceologica o attingendo dall'Elenco regionale delle Imprese, ove istituito, in caso di lavori, e dall'Elenco regionale dei Professionisti, ove istituito, in caso di servizi di ingegneria e architettura.

Art. 18

Determina di affidamento

Nel caso di affidamento diretto è possibile procedere tramite la sola determina di affidamento, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023.

Nel provvedimento di affidamento diretto devono essere specificati i seguenti elementi:

- l'oggetto dell'affidamento;
- l'importo;
- il fornitore;
- le ragioni della scelta del fornitore;
- il possesso dei requisiti di carattere generale;
- il possesso dei requisiti di carattere speciale (nel caso).

Art. 19

Requisiti da richiedere all'operatore

All'operatore economico possono essere richiesti requisiti quali:

- l'idoneità professionale;
- la capacità economica e finanziaria, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento;
- la capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento.

Art. 20

Rotazione negli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 5.000

Negli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro (o all'eventuale diverso importo che dovesse essere definito in sede di modifiche normative), è consentito derogare all'applicazione delle disposizioni in merito alla rotazione.

Art. 21

Anomalia dell'offerta

Non trova applicazione l'istituto giuridico dell'anomalia dell'offerta negli affidamenti diretti.

Art. 22

Controllo dei requisiti

Gli operatori economici per i quali vengono disposti affidamenti diretti sono assoggettati alle seguenti modalità di controllo:

- per appalti di valore inferiore ad € 40.000, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. Il Comune procederà, ogni 6 mesi, alla verifica delle dichiarazioni fornite nel semestre precedente, previo sorteggio di un campione pari al 5%. Il sorteggio dovrà essere effettuato dal RUP responsabile del servizio. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di 3 mesi, decorrenti dall'adozione del provvedimento;

- per gli appalti di valore pari o superiore ad € 40.000, il Comune procederà ad effettuare tutti i controlli previsti dal D.lgs. 36/2023.

Per gli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 40.000,00, l'autocertificazione dei requisiti può essere resa mediante autocertificazione tradizionale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, invece che mediante DGUE.

Commento [DU5]: Ogni 6 mesi ok???

CAPO III – ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA

Art. 23

Procedure negoziate

Le procedure negoziate sono procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto.

Le procedure negoziate sotto soglia vengono indette per appalti di servizi e forniture di valore pari ad € 140.000, sino ad importo inferiore della soglia europea, al netto dell'IVA.

Per i lavori, le procedure negoziate vengono indette per importi di valore pari ad € 150.000, sino ad importo inferiore alla soglia europea, al netto dell'IVA.

Art. 24 L'iter procedimentale

Atto di impulso della procedura negoziata è la determinazione a contrarre, che costituisce il primo atto della procedura e nel quale deve essere confermato, svolgendo una preventiva istruttoria, che l'appalto da bandire non riveste interesse transfrontaliero certo.

Qualora si rinvenga un interesse transfrontaliero certo, si renderà necessario attivare una procedura ordinaria.

Gli appalti aggiudicati mediante procedura negoziata, vengono assegnati rispettando il criterio di rotazione, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, per i lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 1 milione di euro, individuati sulla base di indagini di mercato.

Per gli appalti di lavori di valore pari ad € 1.000.000, sino al sotto soglia, il numero di operatori da consultare è pari ad almeno 10.

Art. 25 Le fasi della procedura

La procedura negoziata sotto soglia si sviluppa su tre fasi:

- lo svolgimento di indagini di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo;
- il confronto competitivo tra gli operatori economici individuati e invitati, nonché la scelta dell'affidatario;
- la stipula del contratto.

La fase inerente "lo svolgimento dell'indagine di mercato" può intendersi assolta qualora il RUP proceda all'individuazione degli operatori economici, mediante invito rivolto sulla piattaforma della centrale regionale di committenza (CRC) SardegnaCat o MEPA, intese come elenco di operatori economici, o in alternativa attingendo dall'Elenco regionale delle Imprese, ove istituito, in caso di lavori, e dall'Elenco regionale dei Professionisti, ove istituito, in caso di servizi di ingegneria e architettura.

Art. 26 Le modalità di individuazione degli operatori economici da invitare

L'indagine di mercato deve tenere conto del principio di rotazione, delle fasce merceologiche e delle fasce di valore contemplate dall'art. 8 del presente regolamento.

L'indagine di mercato è svolta tenendo in considerazione l'obbligo di utilizzo del Mercato elettronico o, in alternativa, del sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale SardegnaCat; l'operatore da invitare alla procedura deve pertanto essere abilitato allo specifico bando del suddetto Mercato, oppure deve essere abilitato al sistema telematico della centrale regionale.

Art. 27

L'indagine di mercato

Fermo restando la possibilità prevista dall'art. 3 dell'allegato II.1 al Codice dei Contratti, l'indagine di mercato costituisce strumento per individuare gli operatori economici interessati a partecipare allo specifico affidamento, da invitare alla competizione.

Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento in merito al successivo invito alla procedura.

Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti. Sono differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche mediante la consultazione di cataloghi elettronici del Mercato elettronico o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti.

I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori economici sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 35 del codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.

L'avviso relativo alla indagine di mercato va pubblicato sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti". Inoltre, l'avviso va pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.

L'avviso viene pubblicato per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

Qualora l'importanza dell'appalto lo richieda, potranno essere associate ulteriori forme di pubblicità sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP. A tal fine, la durata della pubblicazione sul predetto profilo del committente dovrà essere del pari stabilita in ragione della rilevanza del contratto.

L'avviso deve indicare:

- il valore dell'affidamento;
- gli elementi essenziali del contratto;
- i requisiti di idoneità professionale;
- i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
- il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
- qualora sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, i criteri per operare la scelta, in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 29 del presente regolamento;
- sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori da invitare, in via eccezionale, le ragioni per le quali verrà operato il sorteggio tra i medesimi invece che l'utilizzo dei criteri di cui al rigo precedente, come meglio delineato nel successivo 29 del presente regolamento;
- i criteri di selezione degli operatori economici invitati;
- le modalità per prendere contatto, se interessati, con la stazione appaltante.

È facoltà del RUP avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 3 dell'Allegato II.1 del D.Lgs n. 36/2023, secondo cui "la stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente costituiti [...]". Il presente regolamento assolve quanto previsto per legge in termini di pubblicità e trasparenza, specificando che:

- si utilizzeranno gli elenchi della centrale regionale di committenza (CRC) SardegnaCat, del MEPA, o in alternativa attingendo dall'Elenco regionale delle Imprese, ove istituito, in caso di lavori, e dall'Elenco regionale dei Professionisti, ove istituito, in caso di servizi di ingegneria e architettura;

- i requisiti di carattere generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale che gli operatori economici devono possedere sono definiti nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 36/2023;

- le categorie e le fasce di importo per gli affidamenti sono in generale definite dall'articolo 8 del presente regolamento;

- la scelta degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata sarà effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al primo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. I criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata sono indicati nella determina a contrarre o in altro atto equivalente.

Art. 28

Individuazione degli operatori economici da invitare

Qualora, nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato, si preveda un numero massimo di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di coerenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

Nel caso di cui al comma precedente, l'avviso deve indicare anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al precedente comma è impossibile o comporta per l'ente oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Tali circostanze devono essere anch'esse esplicitate nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.

Art. 29

Anomalia dell'offerta

Nel caso di aggiudicazione di procedure negoziate, con il criterio del prezzo più basso, che non presentano un interesse transfrontaliero certo, è necessario prevedere negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. In ogni caso è possibile valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, è necessario indicare negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2, ovvero selezionandolo in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2.

L'esclusione automatica di cui al comma 1, primo periodo, riguarda solo gli appalti di lavori e servizi e non anche quelli di forniture.

Art. 30

Invito alla procedura

Conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, il Comune procederà ad invitare gli operatori selezionati a presentare offerta mediante gli strumenti del Mercato elettronico o della piattaforma regionale SardegnaCat.

I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati contemporaneamente.

Art. 31

Il contenuto della lettera d'invito/disciplinare di gara

L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria.

In linea di massima l'invito deve contenere:

- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara. Si rende necessario l'utilizzo del DGUE per la dichiarazione dei requisiti speciali e generali;
- il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- il criterio di aggiudicazione prescelto;
- la misura delle penali;
- l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- l'eventuale richiesta di garanzie;
- il nominativo del RUP;
- il criterio prescelto per il calcolo della soglia di anomalia;
- lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura della documentazione amministrativa.

Art. 32

Criteri di aggiudicazione

Le procedure negoziate sotto soglia sono aggiudicate con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Vanno aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i servizi ad alta intensità di manodopera, nonché i restanti appalti di cui all'art. 108, comma 2 del codice.

Art. 33

Commissione giudicatrice

Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.

Le sedute della commissione devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. Poiché le procedure devono essere svolte su piattaforme telematiche o Mercati elettronici, la seduta pubblica avviene a distanza, secondo le modalità rese possibili dai suddetti strumenti telematici.

Art. 34

Verifica dei requisiti

La verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione.

Art. 35

Termine di conclusione della procedura negoziata

La procedura negoziata sotto soglia deve concludersi entro:

- 4 mesi se aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- 3 mesi se aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.

I termini decorrono dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.

Ove si debba attivare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopra indicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.

In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

Art. 36

Disposizioni finali

Il presente Regolamento non si applica ai contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, oltre agli affidamenti in modalità in house providing. Sono fatte salve le minute spese disciplinate da appositi regolamenti per il funzionamento dei fondi economici.

Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. cc) del Codice) e di negoziazione (di cui all'Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. dd) del Codice), anche telematici e

sulla centralizzazione e aggregazione della committenza (art. 62). Restano ferme, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento adottati in osservanza della legge n. 190/2012, nel testo vigente, nonché degli altri provvedimenti adottati in materia.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa integrale rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale, nonché alla normativa regionale applicabile, le cui modifiche e integrazioni che dovessero intervenire prevalgono automaticamente senza necessità di apposito recepimento.

